

Penale Sent. Sez. 4 Num. 31646 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 27/03/2018

sui ricorsi proposti da:

NUHAJ ALEKSANDER nato il 03/01/1988

TEVERINI EMANUELE nato il 04/10/1985 a ROMA

avverso l'ordinanza del 08/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette/sentite le conclusioni del PG *Dott.ssa Franca Zocco,*
che ha chiesto rigettare i ricorsi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Weg

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8/2/2018 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 24/1/2018 con la quale il GIP del Tribunale di Velletri applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Teverini Emanuele e della custodia cautelare in carcere nei confronti di Nuhaj Aleksander, annullava il titolo cautelare confronti di Teverini Emanuele con riferimento all'episodio del 30/11/2016 di cui al capo G), disponendone la formale liberazione in relazione a tale episodio, confermando nel resto l'impugnata ordinanza.

L'incolpazione provvisoria per cui permane lo stato cautelare nei confronti degli odierni ricorrenti, pertanto, vede applicati:

- a Teverini Emanuele la misura custodiale degli AA.DD. per aver detenuto per finalità di cessione ed aver ceduto a Roberto Giovannini il 18.11.2016 circa 100 gr. di cocaina;
- a Nuhaj Aleksander veniva applicata la misura della custodia in carcere per aver detenuto e ceduto in numerose occasioni a Gianluca Panetta e Roberto Giovannini da ottobre 2016 e dicembre 2016 sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

• **Nuhaj Aleksander** (Avv. Oreste Palmieri)

Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 125 n. 3 e 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309 c. 9, 292 lett. c) e 273 cod. proc. pen. lamentando che l'ordinanza impugnata sia motivata solo apparentemente, in maniera del tutto generica, manifestamente illogica e contraddittoria.

Viene contestata, in particolare, la motivazione con cui i giudici capitolini hanno rigettato l'eccezione di nullità per mancanza e/o carente motivazione ex art. 292 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 47/2015 evidenziandosi che il Nuhaj risponde di un solo capo d'imputazione, senza che sia incolpato in concorso con alcuno, e quindi la circostanza che siano state valutate altre posizioni non sana la eccezione di una mancata autonoma valutazione circa la sua posizione.

Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza la motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe in ogni caso manifestamente illogica in quanto non terrebbe conto delle precise doglianze rappresentate con il primo motivo di riesame secondo cui, a fronte dell'assenza di qualunque servizio di osservazione, pedinamento e controllo o di un sequestro di sostanza stupefacente, non si potrebbe desumere la gravità indiziaria dalla sola, assunta, cripticità delle conversazioni intercettate.



Si ricorda la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e si assume che non vi sarebbero elementi da cui desumere che gli appuntamenti avessero come oggetto la cessione di sostanza stupefacente, che si trattasse di 300 euro di sostanze e di cocaina.

Pertanto si sostiene che non vi sarebbe prova che l'interlocutore delle intercettazioni fosse il Nuhaj atteso che colui che risponde al telefono viene chiamato Leo, ma soprattutto il tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare con riferimento alla sentenza di assoluzione per quel fatto che viene allegata.

Con un secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 125 n. 3 e 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309 c. 9, 292 lett. c) e 274 cod. proc. pen. lamentando che l'ordinanza impugnata sia motivata solo apparentemente, in maniera del tutto generica, manifestamente illogica e contraddittoria.

Si lamenta che, in punto di esigenze cautelari, il tribunale del riesame capitolino avrebbe integrato una motivazione inesistente in quanto, come rappresentato con il secondo motivo di riesame, era stato eccepito che il GIP non aveva motivato relativamente alle esigenze cautelari autonomamente su ogni singola posizione, ma riportando la richiesta del PM, cumulativa per tutte le posizioni, senza specificare in capo ad ognuno le esigenze specifiche, in violazione dell'art. 2952 lett. c) cod. proc. pen.

L'omessa e/o apparente motivazione –si lamenta– con riferimento alle esigenze cautelari non consentiva al tribunale di integrare la motivazione.

Nemmeno vi sarebbe stata, peraltro, risposta alla doglianza con riferimento alla violazione da parte del GIP del divieto di motivare in punto di esigenze cautelari con riferimento alla sola gravità dei fatti. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna motivazione con riferimento alla specifica doglianza relativamente alla motivazione dell'ordinanza genetica in cui si fa un riferimento, ancora una volta cumulativo, a collegamenti con la criminalità organizzata.

Con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 125 n. 3 e 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 n. 3, 283, 284, 285, 275 n. 2bis, 3, 3bis e 292 c) bis cod. proc. pen. lamentando che l'ordinanza impugnata sia motivata solo apparentemente, in maniera del tutto generica, manifestamente illogica e contraddittoria in punto di scelta della misura cautelare.

Si evidenzia in proposito che l'ordinanza genetica non conteneva alcuna motivazione in relazione all'adeguatezza della misura e pertanto sarebbe nulla.

• **Teverini Emanuele** (Avv. Vincenzo Dresda).

Con un primo motivo si lamenta il mancato annullamento da parte del tribunale del riesame capitolino dell'ordinanza genetica impugnata, in quanto nulla

per omessa autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare si ricorda che ci si era lamentati che il giudice della misura, nella parte dell'ordinanza asseritamente afferente le esigenze cautelari, si era limitato ad accennare all'idoneità ed adeguatezza della misura applicata al Teverini stante il ruolo secondario assunto da quest'ultimo nella vicenda in esame.

Ebbene si lamenta che il tribunale del riesame, piuttosto che annullare l'ordinanza genetica, abbia ritenuto di integrare la lacuna di cui sopra con una motivazione peraltro illogica e contraddittoria. I giudici capitolini invece, constatata radicale assenza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, avrebbero dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

Con un secondo motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Ad avviso del ricorrente, ferme restando le considerazioni circa l'illegittima integrazione di una motivazione inesistente operata dai giudici del riesame, le argomentazioni spese dai giudici dei gravami del merito sarebbero comunque illogiche e contraddittorie. Nessun accenno, invero, risulta esservi in ordine alle ragioni che dovrebbero giustificare pericoli di inquinamento di prova, di fuga o di reiterazione del reato. Il tribunale sembrerebbe essersi limitato – ci si duole – a giustificare l'idoneità all'adeguatezza della misura irrogata con un ragionamento assolutamente contraddittorio.

Con un terzo motivo si lamenta apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Viene ricordato che con la richiesta di riesame si era eccepito che la motivazione svolta nell'ordinanza genetica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fosse in realtà meramente apparente comunque palesemente contraddittoria. A fronte di tale doglianza il giudice del gravame del merito avrebbe risposto con una motivazione insufficiente e contraddittoria e, soprattutto per il Teverini non potrebbe avere alcuna pregnanza l'affermazione che le conversazioni telefoniche avrebbero un'autoevidenza, come al più potrebbe ritenersi per altri soggetti.

Ci si duole, infine, che l'ordinanza impugnata, al fine di corroborare l'ipotesi accusatoria, richiami il contenuto del verbale di arresto del 18/11/2016 che riguarda il Carnicella Emiliano, atto da cui non sarebbe consentito inferire alcunché a carico del Teverini se non che il Giovannini si fosse incontrato con lui quel giorno. Asserire che l'oggetto di quell'incontro fosse la sostanza stupefacente e non il danaro dovuto apparirebbe secondo il ricorrente una mera illazione priva di valore iniziante.

Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati.

2. Quanto al motivo riproposto dal difensore del Nuhaj circa la mancata autonoma valutazione da parte del GIP della richiesta operata dal PM il giudice del gravame del merito ha già confutato la stessa evidenziando, condivisibilmente che questa Corte di legittimità ha in più occasioni rilevato che l'onere di motivazione deve ritenersi assolto quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. *copia-incolla*, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne (così le richiamate Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Alipertu, Rv 268523; Sez. 2, n 3289 del 14/12/2015, dep. il 2016, Astolfi, Rv. 265807). Nel ribadire il condivisibile principio, ancora più recentemente, si è affermato che il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 2, n. 25750 del 4/5/2017, Persano, Rv. 270662).

Orbene nel caso di specie, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, il tribunale del riesame, pur riconosciuto che il GIP aveva redatto l'ordinanza con la tecnica del copia/incolla riportando pedissequamente la richiesta del PM, ha tuttavia evidenziato che ha in parte rigettato la richiesta sia per ragioni processuali connesse con l'interpretazione dell'art. 297 cod. proc. pen. per Carnicella Emiliano, Caldei Mauro, e Giovannini Roberto, ma anche con riferimento ad alcune cessioni di stupefacente contestate al coimputato Carnicella Bruno, nonché con riferimento ad alcune cessioni di stupefacente contestate a Carnicella Giancarlo.

E' evidente che la *ratio* dell'interpretazione che ormai questa Corte regolatrice va ribadendo –e che il Collegio condivide– è quella che vuole che l'art. art. 292 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 47/2015 sia stata norma scritta dal legislatore al fine di evitare che ci sia un'acritica trasposizione della richiesta del PM nella decisione del giudice.

Ciò vale per l'intera richiesta e non, come vorrebbe il ricorrente, per la singola imputazione. In altri termini, anche se il diniego parziale rispetto alla richiesta del Pm o la diversa misura riguardi altri indagati o altri capi d'incolpazione



relativi alla medesima ordinanza, lo stesso è comunque dimostrativo di una valutazione autonoma circa la rilevanza delle singole emergenze investigative inerenti ciascun indagato, così come delle precipue esigenze cautelari in rapporto alle violazioni da ognuno di essi commesse.

Dunque, l'assenza di appiattimento rispetto alle richieste del Pubblico Ministero globalmente intese e nello specifico in parte riguardanti anche l'odierno ricorrente porta ad escludere la sussistenza della carenza motivazionale dell'ordinanza genetica evidenziata dal Tribunale del riesame di Roma.

3. Infondati appaiono anche i motivi dedotti in punto di gravità indiziaria.

Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censura la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475);

Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali



delle vicende indagate. E' consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè *prima facie* dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impugnando, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta nel caso che ci occupa dal fatto che Giovanni Teverini e Nuhaj Aleksander (con Luca Gavini) nella ordinanza genetica della misura vengono descritti quali i rifornitori di sostanza stupefacente ad Emiliano Carnicella.

Gran parte degli elementi di prova su cui si fonda la ricostruzione della vicenda posta a fondamento delle contestazioni per le quali è stata adottata la misura sono costituiti, effettivamente, dagli esiti degli ascolti delle conversazioni telefoni-

che. Tuttavia, in proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno di recente precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie (quindi anche quando si risolvano in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato) registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen (così le Sez. Un. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714 e, prima, conf. Sez. 5, n. 13614 del 19/1/2001; Sez. 5, n. 603 del 14/10/2003, Grande Aracri, Rv. 227815; Sez. 1, n. 37695 dell'11/9/2002, Perla Domenico, Rv. 222955; Sez. 1, n. 16267 del 14/3/2003, Ambrogio e altri, Rv. 223989; Sez. 5, n. 20725 del 14/3/2003, Cannata e altro, Rv. 224527; Sez. 1, n. 1683 del 17/12/2003 dep. il 2004, Barillà e altri, Rv. 227128; Sez. 5, n. 25078 del 20/4/2004, Mancuso, Rv. 229866; Sez. 4, n. 35860 del 28/9/2006, Della Ventura, Rv. 235020; Sez. 5, n. 21878 del 26/3/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447; Sez. 4, n. 31260 del 4/12/2012 dep. il 2013, Pellegrini ed altri, Rv. 256739; Sez. 2, n. 47028 del 3/10/2013, Farinella ed altri, Rv. 257519).

Quanto ai **criteri generali di interpretazione delle conversazioni intercettate** e del linguaggio criptico usato dagli interlocutori telefonici in molte di tali conversazioni, soprattutto allorquando tale linguaggio criptico non abbia eventualmente alcun senso logico se inteso nel suo significato letterale.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità – e in particolare SS.UU. 36747/2003, Torcasio ed altro, Rv. 225465- ha da tempo evidenziato che, essendo le intercettazioni quegli strumenti di ricerca della prova basati sulla captazione occulta e contestuale di una conversazione o comunicazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuato da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato, le stesse vanno valutate dal giudice di merito secondo il proprio libero apprezzamento tenendo conto delle modalità di acquisizione dei risultati e sempreché si dia conto in sede di motivazione del percorso logico utilizzato per addivenire ad un certo tipo di risultato.

Diretta conseguenza di quanto sin qui affermato, ancora, è che sono sempre liberamente valutate, in quanto assumono rilevanza di veri e propri fatti, le risultanze delle intercettazioni che "registrano" azioni, frasi che esprimono comando, intenzioni, disprezzo ecc. o che, addirittura, registrano in diretta la stessa commissione del reato per cui si procede.

5. In quest'ottica i giudici del gravame cautelare hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte Suprema per cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi; cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (così Sez. 4, n. 22391 del 2/4/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962; conf. Sez. 6, n. 31765 del 10/6/2003. Scuderi ed altro, Rv. 226357; Sez. 4, n. 21726 del 25/2/2004, Spadaro ed altri, Rv. 228573; Sez. 6, n. 29350 del 3/5/2006, Rispoli, Rv. 235088; Sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011 dep. il 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842).

Di palmare evidenza è stata ritenuta l'infondatezza delle doglianze del Teverini, laddove i giudici capitolini, a dimostrazione di avere operato correttamente nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui può ritenersi raggiunta la prova dei reati in materia di stupefacenti anche laddove i sequestri non siano stati effettuati, quando il significato da attribuire alle conversazioni acquisite sia tale da rendere evidente che i colloquianti si riferivano allo stupefacente e sia possibile ancorare a dei dati storici tali criteri interpretativi, hanno ritenuto che per uno dei due episodi in contestazione non vi fosse la gravità indiziaria per mantenere la misura.

Per l'altro hanno dato invece conto che numerose sono le conversazioni captate tra Teverini Emanuele da un lato e Roberto Giovannini ed Emiliano Carnicella dall'altro, come riportate alle pagg. 245 e ss. della ordinanza impugnata, dalle quali si desume in modo inequivoco che Emanuele Teverini aveva un credito che ammontava a circa 5 mila euro con il Giovannini ed il Carnicella e del quale ne pretendeva in modo categorico il pagamento

I giudici del gravame cautelare danno atto con motivazione logica che dalle conversazioni intercettate emerge che Giovannini ha accumulato un debito di 5000 euro con Emanuele, il quale lo esorta più volte ad estinguerlo in tempi brevi. Giovannini: ..."dai fa' quello che devi fa', io comincio a fa? sti' giri che oggi hanno preso i' stipendi capito'... (vds. prog. 440 Rit 361/16).

Ai progressivi 593 e 605 Giovannini parla ancora con Emanuele con il quale fissa l'ennesimo appuntamento e gli chiede: ..."senti m'pò che devo fa', che hai fatto, come stiamo messi"... ed ancora "ah chiudemo tutto lì?"... e Giovannini, in stato di evidente soggezione, replica: ..."no tutto no amore mio, gna' famo però tranquillo".



A tal proposito nell'ordinanza impugnata viene confutata argomentatamente la tesi difensiva del Teverini secondo cui, se è vero che dalle telefonate emerge la sussistenza di un rapporto di debito/credito tra il Teverini da un lato e Giovannini e Carnicella dall'altro è vero però che non appare in modo evidente che la prestazione a monte abbia ad oggetto sostanza stupefacente, né sul punto le conversazioni captate avevano significato univoco.

I giudici del riesame capitolino rilevano, infatti, nel solco del richiamato orientamento costante di questa Corte di legittimità secondo cui può ritenersi raggiunta la prova dei reati in materia di stupefacenti anche laddove i sequestri non siano stati effettuati, laddove il significato da attribuire alle conversazioni acquisite sia tale da rendere evidente che i colloquianti si riferivano allo stupefacente, che nel caso che ci occupa deve rilevarsi che, per quanto attiene l'episodio del 18 novembre 2016, a tale conclusione deve pervenirsi sia per l'arresto di Carnicella Emiliano, sia per il fatto che i tre colloquiano di somme di denaro dovuto senza esplicitare l'oggetto della prestazione, ma utilizzano allusioni, in modo apparentemente sconclusionato e fuori contesto. Gli stessi parlano, infatti, di donne e utilizzano allusioni sulle quali si comprendono al volo, non v'è mai necessità di chiedere precisazioni. Viene anche ricordato che in modo palese, gli interlocutori parlano delle pretese economiche di cui il Teverini pretende l'immediato pagamento.

I giudici del riesame rimandano alla ordinanza genetica laddove sono riportate le conversazioni tra i tre da cui emerge che costoro, dopo aver colloquiato dei debiti e dopo che il Teverini esige il pagamento in modo minaccioso, si accordano per una fornitura; emerge infatti che Giovannini parla con Teverini, con il quale dopo aver discusso di scadenze e di importi da saldare, si accordava per un incontro. Dalle conversazioni intercettate – che vengono riportate – emerge che Giovannini avverte Carnicella che ci sarà l'incontro con il Teverini e che all'incontro Giovannini avrebbe dovuto ricevere da Teverini cocaina per un totale di "100 persone", riferendosi ad un quantitativo di 100 grammi, dei quali 50 erano destinati ad Emiliano Carnicella.

I giudici del gravame cautelare danno anche atto che la P.G., quindi, ritenendo che l'incontro dovesse avere ad oggetto la cessione di stupefacente, nel mentre monitoravano i telefoni, effettuavano anche un servizio di OPC che si concludeva con l'arresto di Carnicella, che veniva trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di materiali per il confezionamento.

Tale accertamento, dimostra, quindi, secondo la logica conclusione dei giudici capitolini, che il Teverini cedeva il quantitativo di cocaina come indicato in imputazione. Il che li ha portati a disattendere l'eccezione formulata dalla difesa

che non vi sarebbe evidenza probatoria sul fatto che il quantitativo rinvenuto nella disponibilità del Carnicella fosse stato fornito dal Teverini.

Sul punto per i giudici del gravame cautelare non solo devono richiamarsi le conversazioni captate, che dimostrano l'esistenza di trattative per la cessione tra Carnicella e Teverini, ma deve rilevarsi che, come accertato dalla PG e riportato nella piantina di Google Map durante le conversazioni captate, l'utenza di Roberto Giovannini, che si trovava unitamente alla propria compagna presso l'abitazione di Emanuele Teverini, come si evince dalla localizzazione del cellulare che restituiva come *positioning*, via di Castrocaro alt. civico 1 del Comune di Pomezia che, come si evince dalla mappa in atti, è adiacente a via delle Monachelle Vecchia, ove al civico 25 ove è sito il domicilio di Emanuele Teverini.

6. Infondati sono anche i profili di doglianza proposti quanto alla posizione di Nuhaj Aleksander.

I giudici del gravame cautelare, infatti, con argomentazioni prive di aporie logiche, danno atto che, come si evince dalla imputazione e dal dispositivo, il GIP nella impugnata ordinanza ha ritenuto la gravità indiziaria per le cessioni di stupefacente poste in essere dal Nuhaj Aleksander a favore di Roberto Giovannini e Gian Luca Panetta in primo luogo in ragione del contenuto delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. 223- 244 della ordinanza impugnata.

Da tali conversazioni –viene osservato- emerge inequivocamente che il Panetta sì come il Giovannini chiamino ripetutamente il Nuhaj per concordare incontri che avvengono al solito posto", "alla rotatoria ", "alla viella", "al posto mio".

Con riferimento agli episodi contestati e descritti in imputazione per i giudici capitolini si ritiene raggiunta la gravità indiziaria come argomentato dal GIP che ha riportato tutte le conversazioni che descrivono gli incontri. E circa la prova che tali incontri abbiano avuto ad oggetto la cessione di stupefacente, viene richiamato quanto innanzi osservato per il Teverini in ordine alla interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche quando, come nel caso di specie, gli interlocutori utilizzano allusioni e talvolta linguaggio criptico, laddove parlano di "puntino ", o si intendono ai voli senza spiegazioni

Pertanto nel caso di specie i giudici del riesame evidenziano che l'intuito investigativo che riteneva trattarsi di incontri finalizzati alla cessione ha trovato conferma nel servizio di OPC che ha portato in data 20.12.2016 al controllo del Nuhaj.

La P.G., infatti, come riportato dal GIP nell'ordinanza genetica della misura, il 20.12.2016 per riscontrare gli ascolti relativi agli incontri tra Nuhaj e Giovannini,

e dopo l'ascolto delle conversazioni che registravano gli incontri fermava e controllava il Nuhaj a bordo della sua autovettura Ford Focus, targata BG632AK, da lui condotta, intercettata a circa 100 metri dall'abitazione di Roberto Giovannini.

La PG dava atto che il Nuhaj all'atto del controllo si mostrava nervoso ed irrequieto, fin quando dalla tasca destra dei pantaloni, tirava fuori e faceva cadere tra il sedile e il cambio un involucro di colore bianco avvolto da *cellophane* trasparente, che veniva subito recuperato dagli operanti. L'ispezione dell'involucro permetteva di rinvenire al suo interno un unico frammento di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 5,00 (cinque). La PG, quindi, procedeva alla perquisizione personale dell'uomo, che permetteva di rinvenire altri due involucri in plastica di colore bianco, con le estremità termosaldate, contenenti anch'essi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del peso complessivo di grammi 1,00 (uno), nonché la somma in contanti di euro 60 suddivisi in una banconota da 50 euro e una da 10 euro. Si estendeva la perquisizione alla abitazione del Nuhaj e veniva rinvenuto oltre che materiale per il confezionamento della stessa tipologia di quello utilizzato per confezionare lo stupefacente rinvenuto in auto, anche hashish e somme di denaro in contanti, fatti per i quali si procedeva separatamente.

Logico appare, dunque, che si sia ritenuto che i risultati di tale servizio di OPC rendessero evidente che oggetto degli incontri era la cessione di stupefacente.

I giudici del riesame, nel confermare l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla gravità indiziaria relativamente al Nuhaj, hanno anche argomentatamente già disatteso l'eccezione della difesa, riproposta in questa sede, che ritiene non raggiunta la prova dei fatti descritti e come detto desunti dalle conversazioni telefoniche captate, poiché non è dimostrato che l'utenza su cui sono state captate le conversazioni era in uso al Nuhaj.

Viene evidenziato in proposito come già il GIP avesse ricordato come la PG, al momento del controllo del 20/12/2016 sopra ricordato, proprio per riscontrare che l'utenza contattata dal Giovannini fosse quella del Nuhaj, sì come a loro risultava dagli ascolti, fece eseguire dai colleghi della sala ascolto diversi tentativi di chiamata anonimi sul numero di telefono che ritenevano essere nella disponibilità del Nuhaj contattato poco prima dal Giovannini, ed avevano conferma che l'utenza era effettivamente quella trovata in possesso del cittadino albanese poiché durante il controllo squillava.

7. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle **esigenze cautelari**.

Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non

è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.

Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - che qui interessa, essendo la misura stata confermata in relazione a tale esigenza - come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dunque, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla l. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

La *ratio* dell'intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all'individuazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell'attualità. In realtà, relativamente al pericolo di reiterazione, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare lo *ius receptum* di questa Corte di legittimità (cfr. *ex multis* questa Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 2, n. 49453 dell'8/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974) che aveva ritenuto imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra l'incipit della lett. c) dell'art. 274 cit. ("specifiche modalità e circostanze del fatto"; personalità dell'imputato o indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali").

Rimane tuttavia valido il principio, anche in precedenza affermato da questa Corte, che il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha

annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone).

Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., può e deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141). Ed è stato, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere.

In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., *ex plurimis*, Sez. 2 n. 35476/07). Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763)..

8. Tornando all'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'**attualità del pericolo di reiterazione del reato** di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del



8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684).

9. Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale del riesame di Roma appare avere assolto al suo onere motivazionale evidenziando come le specifiche modalità e circostanze del fatto

Nel provvedimento oggi impugnato si dà atto che al Teverini è stata applicata la misura degli AA.DD. e che tale misura cautelare appare proporzionata ed adeguata in relazione ai fatti loro rispettivamente contestati.

Viene anche evidenziato che si tratta, come emerge dalla contestazione, di vicende che appaio alquanto recenti, in quanto i fatti di cessione (il Teverini, come il coindagato Gavini, cedevano all'ingrosso non essendo spacciatori al dettaglio) risalgono al dicembre del 2016 e quindi non appaiono fatti risalenti nel tempo, e comunque dalla ricostruzione della vicenda appare evidente che si tratti di una attività stabile e svolta in modo abituale. Peraltro quanto al Teverini viene ritenuta necessaria l'adozione della misura cautelare degli AA.DD. come disposta dal GIP (misura che appare adeguata anche se non si è ritenuta la gravità indiziaria per l'episodio dei 200 euro) poiché questi appare svolgere in modo stabile ed abituale il ruolo di fornitore di stupefacente. Ciò in quanto, come ricordato in precedenza, egli era creditore di somme non esigue di denaro da Giovannini e Carnicella che dimostrano la abitudine e non occasionalità del ruolo di fornitore.

Con motivazione logica e congrua, nel solco della sopra ricordata giurisprudenza di legittimità, sono state ritenute gravi ed attuali anche le esigenze cautelari nei confronti del Nuhaj, gravemente indiziato, come emerge dalle contestazioni, da un numero non irrilevante di cessioni di stupefacente che denotano la sua abitudine a delinquere. Viene evidenziato anche con riferimento a questi che i fatti contestati risalgono a fine 2016 e pertanto da un lato non appaiono remoti e poi la ripetitività delle cessioni denota l'abitudine nella attività illecita.

Il provvedimento impugnato – soddisfacendo pienamente l'onere motivazionale richiesto – evidenzia anche che non vi sono allora dubbi sulla spiccata pericolosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie,

10. Venendo, in ultimo, alle doglianze in punto di **adeguatezza della misura**, motivo di doglianza proposto dal Nuhaj, va ricordato che la consolidata giu-

risprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (articolo 275, comma 1, cod. proc. pen.), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, comma 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. Sez. Un., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere; prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere (così le citate SS.UU. Lovisi).

Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo dell'"adeguatezza" della misura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse applicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, **non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura**, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità

Ciò risulta in continuità con quanto pacificamente affermato anche in precedenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez.



6, n. 17313 del 20/4/2011, Cardoni, Rv. 250060; conf. Sez. 1, n. 45011 del 26/9/2003, Villani, Rv. 227304). In altra pronuncia era stato condivisibilmente sottolineato che in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale; e questo ancorché la previsione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005 dep. il 2006, Pannone, Rv. 233884).

Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, i giudici capitolini danno conto di avere valutato la natura del reato per cui si procede e la personalità dell'indagato, ed all'esito di avere ritenuto che l'unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere.

I giudici del gravame cautelare pongono in proposito l'accento sul fatto che lo stesso si è, peraltro, reso responsabile anche di cessioni di cocaina a favore del Giovannini Roberto, anche quando quest'ultimo era agli AA.DD., così dimostrando un totale spregio per il rispetto delle regole che rendono allo stato negativa la prognosi sull'efficacia cautelare di qualsiasi altra misura.

11. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

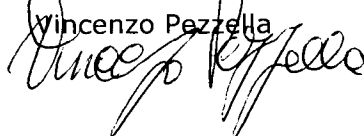
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Fausto Izzo

